



Città di Teano  
Provincia di Caserta

Teano Città dell'Antico Incontro - 26 ottobre 186



### DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Determinazione Dirigenziale n° 46 del 31-12-2020 Trasmessa all'ufficio Segreteria il 31-12-2020	RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE Determinazione n° 887 del 31/12/2020
--	---

#### OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI OGGETTO DI RESTRIZIONI AI SENSI DEL DPCM DEL 03/11/2020

**CONSIDERATO** che, il 30/01/2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un periodo di sei mesi;

**VISTO** il DPCM dell'03/11/2020 che ha dettato misure restrittive per la popolazione in generale ma, in particolar modo, per alcune categorie di attività commerciali che hanno subito un provvedimento di chiusura al fine di contenere il contagio da Covid-19. Provvedimento necessario ma che ha portato ad una contrazione importante e ad un annullamento temporaneo della capacità di introito economico dei commercianti interessati dallo stesso;

**VISTO** in particolare, l'art. 3, comma 4, lettere b) e c) del suddetto decreto, a memoria del quale:

- b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

La Giunta Comunale

CONSIDERATO che, il 30/01/2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un periodo di sei mesi;

VISTO il DPCM dell'03/11/2020 che ha dettato misure restrittive per la popolazione in generale ma, in particolar modo, per alcune categorie di attività commerciali che hanno subito un provvedimento di chiusura al fine di contenere il contagio da Covid-19. Provvedimento necessario ma che ha portato ad una contrazione importante e ad un annullamento temporaneo della capacità di introito economico dei commercianti interessati dallo stesso;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettere b) e c) del suddetto decreto, a memoria del quale:

- b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.** Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

DATO ATTO che negli ultimi mesi l'Amministrazione comunale ha messo in campo interventi a supporto della popolazione con il fine di agevolare l'accesso ai benefici, promuovere bandi per l'erogazione di buoni spesa, erogando pacchi alimentari con lo scopo ultimo di supportare le fasce più fragili della popolazione ma, soprattutto, più colpite dal periodo emergenziale e valutato che altri interventi sono in fase di pubblicazione e programmazione al fine di potenziare ulteriormente il sostegno ai propri cittadini;

RITENUTO fondamentale mettere in campo azioni anche a supporto del commercio locale penalizzato dal provvedimento di chiusura che ha causato una contrazione degli introiti economici degli esercenti commerciali;

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE  
ATTIVITA' COMMERCIALI LOCALI OGGETTO DI RESTRIZIONI AI SENSI DEL  
D.P.C.M. DEL 03.11.2020 – COVID-19.**

**Art.1**

**(Finalità)**

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto a livello nazionale, che ha determinato evidenti ripercussioni sull'economia locale, nell'ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di "sussidiarietà orizzontale", il Comune di Teano intende distribuire un contributo economico ai titolari di attività commerciali che sono state oggetto di restrizioni in seguito all'adozione di misure per contrastare l'emergenza epidemiologica. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto in misura fissa, da quantificarsi a consuntivo sulla base dei richiedenti aventi diritto.

**Art.2**

**(Soggetti beneficiari dei contributi)**

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso tutti i titolari di attività commerciali ubicate sul territorio del Comune di Teano, che sono state oggetto di restrizioni nel DPCM del 3.11.2020.

**Art.3**

**(Entità dei contributi)**

La dotazione complessiva del presente bando è di € 60.000,00 che saranno suddivisi (in modo equo) sulla base del numero delle richieste di contributo, e comunque non superiore ad € 500,00 per ogni attività commerciale, pervenute entro e non oltre la data del 07.12.2020

**Art.4**

**(Presentazione delle domande)**

La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta esclusivamente sul modello predisposto ed allegato al presente avviso e dovrà pervenire al Comune di Teano presso l'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o via pec istituzionale [protocollo.teano@asmepec.it](mailto:protocollo.teano@asmepec.it) dal 30.11.2020 ed entro le ore 12:00 del 07.12.2020, a pena di esclusione.

**Art. 5**

**(Controlli)**

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sull'esistenza del diritto al contributo con tutte le conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in caso di falsa attestazione.

**Art.7**

**(Informazioni)**



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134 DEL 27/11/2020

**OGGETTO: ISTITUZIONE BANDO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI LOCALI OGGETTO DI RESTRIZIONI AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 03/11/2020 COVID-19**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **11:50** a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale presso il Palazzo Municipale nella sala del Sindaco.

Alla riunione sono **PRESENTI** gli Assessori:

<b>D'ANDREA Alfredo</b>	<b>SINDACO</b>
<b>BALBO Bruna</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>ZANGA Federica</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>DE FUSCO Lina</b>	<b>ASSESSORE</b>

Partecipa alla riunione il Segretario dott. **Achille Gargiulo**

Constatato il numero legale degli Assessori intervenuti, il **Sindaco**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta Comunale la proposta di deliberazione di seguito riportata, concernente la causale in oggetto specificata.

**DATO ATTO** che l'Amministrazione comunale ha, tra le altre misure di contrasto e a supporto della popolazione con il fine di agevolare l'accesso ai benefici, promosso, giusta delibera di Giunta Comunale n. 134 del 27/11/2020, un bando per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività commerciali locali oggetto di restrizioni conseguenti all'emissione del D.P.C.M. del 3/11/2020- COVID 19 -stanziando a tal fine € 60.000,00 da suddividere (in modo equo) e comunque non superiore ad € 500,00 per ogni singola attività commerciale sulla base del numero delle richieste di contributo pervenute entro e non oltre la data del 07.12.2020;

**RICHIAMATA** la delibera n. 134 del 27/11/2020;

**RICHIAMATO** l'Avviso pubblicato in sezioni Avvisi dell'Albo Pretorio dal 27/11/2020 al 12/12/2020;

**RITENUTO** di dover impegnare la somma di Euro 60.000,00 sul capitolo 3043 dell'esercizio finanziario 2020;

#### DETERMINA

**DI APPROVARE** integralmente quanto riportato in premessa;

**DI IMPEGNARE** la somma di Euro 60.000,00 sul capitolo 3043 dell'esercizio finanziario 2020;


#### AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Napoli ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa ANGELINA LICCIARDI





*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**CONSIDERATO**, ancora, che le restanti somme saranno ripartite con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare comunque entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse già disposto con il decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 e con il presente decreto;

**CONSIDERATO**, inoltre, che lo stesso art. 39, comma 1, prevede che tutte le risorse dello specifico fondo attribuite ai comuni, alle province ed alle città metropolitane istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, comprensive dell'incremento disposto dall'art. 39, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie;

**VISTA** l'allegata nota metodologica in cui sono definiti, altresì, i criteri e le modalità di riparto dell'acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane;

**ACQUISITA** l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 39, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 ottobre 2020;

#### DECRETA

##### Articolo 1

(Criteri e modalità di riparto delle risorse incrementalì del fondo)

1. I criteri e le modalità di riparto di un acconto delle risorse incrementalì del fondo istituito dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a 400 milioni di euro, - comparto comuni - ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, sono individuati nell'allegato A "Nota metodologica comuni".
2. I criteri e le modalità di riparto di un acconto delle risorse incrementalì del fondo istituito dal menzionato articolo 106, comma 1, pari a 100 milioni di euro - comparto province e città metropolitane - ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, sono i seguenti:



*Al Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- a) 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di scuole - secondaria di secondo grado, a.s. 2019/2020 (Fonte: Ministero Istruzione);
- b) 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di alunni - secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 (Fonte: Ministero Istruzione).

Articolo 2  
(Riparto del fondo)

1. Per l'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 39, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, da attribuire a titolo di acconto sulla base dei criteri di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono attribuite:
  - per un importo complessivo pari a 400 milioni di euro ai comuni, nelle misure indicate nell'allegato B;
  - per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro alle province ed alle città metropolitane, nelle misure indicate nell'allegato C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2020

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
Gualtieri

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
Lamorgese

**Allegato A – Nota metodologica Comuni**

**Premessa**

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalità di riparto di un importo di **400 milioni di euro**, a titolo di acconto del fondo ex articolo 39 del decreto legge n.104 del 2020, a favore dei Comuni.

I richiamati criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la fornitura dei dati già disponibili per il trasporto scolastico e la valutazione delle variazioni di spesa relative al sociale. **Il richiamato Tavolo ha espresso l'orientamento di procedere al riparto sulla base di due distinti ambiti di prevedibili maggiore spesa comunale connesse all'emergenza epidemiologica in corso:**

- **il trasporto scolastico**, in applicazione dei protocolli di sicurezza definiti nel corso del mese di settembre dalle autorità statali e regionali competenti;
- **le spese di natura sociale** emergenti per effetto delle conseguenze economiche dell'emergenza.

Nel complesso l'importo complessivo di 400 milioni di euro è stato finalizzato per 150 milioni di euro, in coerenza alla disposizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020 (AC2700), al trasporto scolastico (circa il 30% della spesa per trasporto scolastico registrata nel 2019 dai Comuni) e per 250 milioni di euro alle maggiori spese per il sociale, ripartita in base ad indicatori dell'andamento delle attività economiche e dell'occupazione in corrispondenza dell'emergenza epidemiologica e di indicatori della fragilità sociale delle famiglie.

**Criteri e modalità di riparto 150 milioni di euro - trasporto scolastico**

Il riparto delle risorse disponibili si basa su due criteri distinti: il primo criterio tiene conto dei dati storici della erogazione del servizio, ovvero gli alunni trasportati, mentre il secondo si orienta verso i Comuni di maggiori dimensioni, con l'obiettivo di sostenere la capacità del trasporto pubblico locale (TPL) in relazione agli spostamenti degli studenti, in particolare delle scuole superiori.

Criterio I – Alunni trasportati

Il criterio è strettamente attinente alla funzione fondamentale comunale nell'ambito dell'istruzione pubblica, si basa sui dati storici della erogazione del servizio. In particolare, le fonti dati utilizzate sono le seguenti:



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

**VISTO**, in particolare, l'art. 106 del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e città metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;

**VISTO** il precedente decreto interministeriale del 16 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 luglio 2020, n. 182, con il quale si è provveduto alla definizione delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse iniziali del fondo;

**VISTO** il precedente decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020, il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse iniziali del fondo;

**VISTO** l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che incrementa la dotazione dello stesso fondo di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020 di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;

**CONSIDERATO** che il menzionato art. 39, comma 1, dispone che le risorse incrementali del fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse già disposto con il decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020;

**CONSIDERATA** l'opportunità di procedere all'erogazione di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, a valere delle risorse previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, tenuto conto della perdurante situazione emergenziale sanitaria ed economica;

Della presente iniziativa viene data comunicazione sull'Albo Pretorio del sito del Comune e,  
e tramite affissioni murarie.

**ART. 8**

**(Privacy)**

La presentazione della domanda comporta l'accettazione al trattamento dei dati personali.

*Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Teano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Teano.*

**DETERMINATO** che risulta fondamentale sostenere il commercio locale, valorizzare i negozi  
aperto, a favore di un'esperienza d'acquisto più consapevole; lontana dagli assembramenti  
ipermercati, a sostegno delle piccole realtà che con tanta fatica hanno garantito e  
antiscono il loro servizio anche nei momenti di emergenza.

**ALUTATO** che le azioni messe in campo non vogliono essere risolutive ma vogliono fornire  
un ulteriore supporto economico ad integrazione di quanto erogato a livello statale. Nello  
specifico:

- stanziare una somma complessiva di € 60.000,00 che saranno suddivisi (in modo equo) e comunque non superiore ad € 500.00 per ogni singola attività commerciale sulla base del numero delle richieste di contributo pervenute entro e non oltre la data del 07.12.2020;

**DATO ATTO** che la spesa è finanziata con il trasferimento dello stato di cui decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 novembre 2020;

**RITENUTO** di poter permettere l'accesso al contributo ai rappresentanti legali degli esercizi commerciali ubicati sul territorio del Comune di Teano e rientranti nelle categorie di attività sopra riportate al fine di sostenerle in un momento di difficoltà economica oltre che epidemiologica. L'accesso al contributo avverrà in seguito alla presentazione della documentazione richiesta e alla compilazione dell'istanza allegata alla presente;

**VISTO** l'art. 48 del Testo Unico n. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi dai presenti, secondo le forme stabilite dalla legge;

### Delibera

- 1) **RICHIAMARE E CONFERMARE** quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell'adozione del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato bando e modulo di richiesta contributo comunale a favore delle attività commerciali rientranti nelle restrizioni previste dal DPCM dell'03/11/2020;
- 3) **DI PROCEDERE**, su richiesta scritta degli interessati all'erogazione del contributo comunale che sarà suddiviso, in parti uguali, sulla base del numero di domande ricevute entro i termini stabiliti.
- 4) **DI DEMANDARE** alla responsabile Area servizi alla persona gli adempimenti necessari;
- 5) **DI DARE ATTO** che il contributo previsto, giusta decreto dell'11 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è contenuto nella proposta di assestamento del bilancio 2020-2022 allegata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso di approvazione;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000 ed integrazione di cui all'art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi;
- 7) **DI DARE ATTO** che, dell'avvenuta adozione del presente atto, in conformità all'art. 125 del succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio informatico del Comune;
- 8) **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Campania al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro